

Consorzio UNI.T.I.

Modalita' attuative FONDO START UP

Regolamento per la gestione del Fondo Start Up

[13 maggio 2009]
[v 2 gennaio 2010](#)

1. PREMESSA

L'Università degli Studi di Genova e Sviluppo Italia Liguria, in attuazione di quanto previsto nel progetto UNI.T.I. (Università, Trasferimento tecnologico, Imprese) presentato al Ministero delle Attività Produttive in data 3 ottobre 2005 e approvato con Decreto 1 agosto 2006, hanno provveduto alla costituzione dell'omonimo Consorzio.

Il Consorzio ha come obiettivo la realizzazione di un programma dell'Università di Genova per il supporto alla creazione di spin-off accademici, al fine di valorizzare le tecnologie sviluppate in ambito universitario e promuovere lo sviluppo economico e del territorio attraverso la nascita e lo sviluppo di imprese ad alto contenuto tecnologico.

Il programma si realizza su tutto il territorio regionale.

Al fine di creare una rete di collaborazione e di integrare le diverse competenze e i differenti ruoli istituzionali, l'Università di Genova e Sviluppo Italia Liguria hanno coinvolto nell'iniziativa: **Regione Liguria, Provincia di Genova, Provincia di Imperia, Provincia di Spezia, Provincia di Savona, Camera di Commercio di Genova, Camera di Commercio di Savona, Camera di Commercio di La Spezia, Camera di Commercio di Imperia, IPS (Insediamenti Produttivi Savonesi scpa) e SPES (Società di promozione degli Enti Savonesi per l'Università).**

La presenza di tali enti ha permesso la costituzione di un fondo (nel prosieguo denominato semplicemente FSU) pari a € 640.000,00 a beneficio delle imprese spin off che verranno create nell'ambito del programma.

L'FSU potrà finanziare sia spese per investimenti che spese inerenti la gestione dei nuovi spin off.

2. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento tutti gli spin off costituiti nell'ambito del progetto UNI.T.I., nei confronti dei quali il Comitato Esecutivo del Consorzio ha espresso parere favorevole per la costituzione dello spin off.

Gli spin off dovranno:

- ✓ essere regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese tenuto presso una delle quattro CC.IAA della Regione Liguria;
- ✓ avere sede operativa in uno degli incubatori messi a disposizione nell'ambito del progetto o altra sede, previa autorizzazione del Consorzio UNI.T.I. Il Consorzio verificherà la presenza di una sede ad uso esclusivo dello spin off, nonché il maggiore beneficio derivante da una localizzazione esterna agli incubatori;

- ✓ siano nelle condizioni di poter accedere all'agevolazione disposta secondo la regola *de minimis*.

3. SPESE AMMISSIBILI E MODALITA' DI PAGAMENTO

Sono considerate ammissibili le seguenti spese:

- A. materie prime, semilavorati e prodotti finiti;
- B. formazione e qualificazione del personale;
- C. prestazioni di servizio;
- D. contratti a progetto, borse di dottorato;
- E. acquisto di strumentazione, macchinari e impianti strettamente funzionale al ciclo produttivo;
- F. sviluppo e ingegnerizzazione del prototipo;
- G. spese per attività promozionali e di marketing.

Le spese ammesse dovranno essere effettuate entro 18 (diciotto) mesi dalla data di ammissione al contributo.

I pagamenti delle spese ammesse dovranno essere effettuati soltanto mediante assegni nominativi, non trasferibili, vaglia postali, bonifici bancari, al fine di consentire al Consorzio UNI.T.I. un agevole accertamento della spesa. I pagamenti in contanti sono permessi per le sole spese di gestione e per importi non superiori, per singola fornitura, ad € 300,00 (trecento/00), purchè documentate da ricevute/scontrini fiscali o dichiarazione di quietanza rilasciate dai fornitori.

4. TIPOLOGIA E ENTITA' DEL CONTRIBUTO

L'agevolazione concedibile per ogni spin off consiste in un contributo a fondo perduto che non potrà superare la somma di € 32.000,00. Le spese riconosciute si intendono al netto dell'IVA.

Una percentuale non superiore al 20% del contributo concesso potrà essere destinata alle spese generali per l'avvio e la gestione dell'attività dello spin off.

5. MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo, dell'ammontare massimo sopra descritto, sarà erogato con la seguente modalità:

- l'anticipo, se richiesto in allegato A, pari al 40% del contributo massimo concedibile. Così ripartito:
 - 20% a seguito della richiesta;
 - 20% a seguito della presentazione del rendiconto (allegato B), entro 4 mesi dall'erogazione dell'anticipo di cui sopra.

- il saldo a seguito della presentazione, da parte del beneficiario, delle fatture quietanzate allegata alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatto ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. del 28/12/2000, n.445 come da facsimile allegato (Allegato B).

Le spese effettuate tramite anticipo, dovranno essere opportunamente documentate in fase di rendicontazione a saldo.

6. REGIME DI AIUTO

I contributi sono concessi, nei limiti delle disponibilità del fondo, secondo la regola comunitaria *de minimis* prevista dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15/12/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE sugli aiuti di importanza minore pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale C.E. del 28/12/2006. Ai sensi del Regolamento sopra citato la somma degli aiuti in *de minimis* concessi all'impresa nell'ultimo triennio non può superare, di norma, 200.000 € nell'arco di tre esercizi finanziari, a qualsiasi titolo e da qualsiasi Amministrazione Pubblica ottenuti.

Il periodo di tre esercizi finanziari si riferisce all'esercizio finanziario corrente ed ai due esercizi finanziari precedenti. Per esercizio finanziario si intende il periodo di tempo al quale si fa riferimento per calcolare il reddito su cui pagare le imposte (periodo di imposta). Il periodo di riferimento di tre anni ha carattere mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto *de minimis*, l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi nell'esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti deve essere ricalcolato.

L'aiuto si considera erogato nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso, e non pregiudica la possibilità del beneficiario di ottenere altri aiuti, indipendentemente dalla loro forma ed obiettivo; gli aiuti pubblici da prendere in considerazione sono quelli concessi tanto dalle autorità comunitarie e nazionali, che regionali o locali. Qualora l'importo complessivo dell'aiuto concesso superi il massimale stabilito, tale importo di aiuto non può beneficiare dell'esenzione prevista dal Regolamento *de minimis*, neppure per la parte che non superi detto massimale.

Ai fini delle determinazioni dell'ammontare massimo di 200.000 € devono essere prese in considerazione tutte le categorie di aiuti pubblici, indipendentemente dalla loro forma ed obiettivo, qualificati come aiuti *de minimis*.

Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada, l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* non deve superare i 100.000 € nell'arco di tre esercizi finanziari.

Le imprese del settore della pesca (produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti della pesca) sono soggette ad un regime speciale, secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24/07/2007, pubblicato sulla GUCE L 193

del 25/07/2007. Tale regolamento ammette al regime *de minimis* le suddette imprese, fissando un limite massimo di 30.000 €.

Le imprese del settore della produzione dei prodotti agricoli sono soggette ad un regime speciale, secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20/12/2007, pubblicato sulla GUCE L 337 del 21/12/2007. Tale regolamento ammette al regime *de minimis* le suddette imprese, fissando un limite massimo di 7.500 €.

Prima dell'erogazione del finanziamento, l'impresa deve presentare una dichiarazione comprovante che il nuovo aiuto non faccia "salire" l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* ricevuti a un livello eccedente la soglia dei 200.000 € (o 100.000 € o 30.000 € o 7.500 € nei casi previsti) nell'arco di tre esercizi finanziari. A tal fine l'impresa deve comunicare, all'atto della presentazione della domanda, informazioni esaurienti su eventuali altri aiuti in *de minimis*, dalla stessa ricevuti nei tre esercizi finanziari precedenti (Allegato C).

7. DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

Gli spin off potranno accedere al contributo previsto dal progetto tramite presentazione della **domanda di ammissione al contributo** (allegato A), in marca da bollo da € 14,62, entro 60 (sessanta) giorni dalla costituzione dello spin off stesso. Le domande dovranno essere compilate utilizzando la documentazione allegata reperibile presso la sede legale e/o operativa del Consorzio UNI.T.I. o direttamente sul sito internet www.progettouniti.it e dovranno essere indirizzate a :

CONSORZIO UNI.T.I.

Via Balbi, 5 - 16126 Genova

Le domande dovranno essere trasmesse all'indirizzo sopraindicato unicamente a mezzo di raccomandata A/R o raccomandata a mano controfirmata per avvenuta ricezione.

8. ISTRUTTORIE DELLE DOMANDE

Le domande pervenute saranno sottoposte ad un esame formale e di merito entro e non oltre 15 giorni a partire dalla ricezione della domanda di ammissione al contributo, corredata dalla documentazione obbligatoria di cui ai punti 5 e 6.

Il Consorzio effettua la valutazione delle pratiche pervenute rispetto sia ai requisiti formali (di cui al punto 2) che di merito. Per questi ultimi il Consorzio analizzerà il budget di spesa presentato dallo spin off ed ammetterà a contributo solo quelle spese coerenti e congrue rispetto all'idea di business, rientranti nelle tipologie di cui al punto 3.

Il Consorzio istruisce le pratiche considerate ammissibili e le sottopone al "**Comitato di controllo del FSU**" che ha il compito di verificare la corretta applicazione del presente regolamento.

9. COMITATO DI CONTROLLO DEL FSU

Il comitato di controllo del FSU è composto da un rappresentante per ogni Ente promotore del fondo stesso; viene consultato dal Consorzio UNI.T.I. per verificare la corretta applicazione del presente regolamento nei confronti delle domande di ammissione al contributo pervenute.

Nel caso in cui il Comitato di Controllo, in sede consultiva, rilevasse delle irregolarità, dovrà darne comunicazione scritta al Consorzio entro e non oltre 10 giorni.

10. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

A seguito dell'approvazione della domanda di contributo da parte del Consorzio UNI.T.I. e verificata, da parte del Comitato di controllo del FSU, la corretta applicazione del presente regolamento, il Consorzio procederà entro e non oltre 10 giorni all'erogazione del contributo tramite bonifico bancario su di un conto intestato allo spin off beneficiario.

11. REVOCA DEL CONTRIBUTO

Il Consorzio UNITI avrà la facoltà di revocare il contributo concesso e di ottenere la restituzione, in unica soluzione, delle somme erogate qualora lo spin off beneficiario:

- a) cessi la propria attività o sia sottoposto a procedure concorsuali, o esecutive prima del periodo di *after care* previsto dal percorso UNI.T.I. (due anni a partire dalla data di costituzione dello spin off), ovvero
- b) non rispetti le tempistiche indicate al punto 3, ovvero
- c) non consegna al Consorzio UNI.T.I. tutta la documentazione richiesta al punto 5, ovvero
- d) modifichi l'oggetto della propria attività con la conseguenza che essa sia sostanzialmente diversa da quella approvata dal Consorzio UNI.T.I.

NORMA TRANSITORIA

Nelle more di approvazione del presente regolamento, gli spin off costituiti antecedentemente all'approvazione dello stesso, potranno derogare ai termini di presentazione della domanda di ammissione al contributo previsti al punto 7. Per gli spin off di cui sopra i termini di presentazione decorreranno dall'approvazione del presente regolamento.

Informazioni: info@progettouniti.it

Tel. 010 65631/010 2095922